



CoLAP
Coordinamento Libere Associazioni Professionali

Senato della Repubblica

5^a Commissione permanente (Bilancio)

Atto Senato n. 2505

Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico



Osservazioni CoLAP-Coordinamento Libere Associazioni Professionali

Illustre Presidente e Illustri Senatori,

ringraziamo per l'invito a questa audizione, che ci offre la possibilità di rappresentare le valutazioni e le aspettative dei liberi professionisti e microimprese sul decreto-legge c.d. "Sostegni-ter", oggi al Vostro esame per la conversione.

Questo provvedimento dovrebbe avere come obiettivo un supporto economico alle attività in crisi per coprire parte delle perdite, ma anche e, direi soprattutto, per dare un reale supporto per ripartire.

Come noto i liberi professionisti sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto dalla pandemia a causa della struttura effimera imprenditoriale e all'assenza totale di un welfare statale nel passato e ad interventi inadeguati, errati a singhiozzi degli ultimi due anni. Pochissimi dati ci fanno ben rappresentare la situazione dei professionisti nella pandemia:

- nel solo anno 2020, sono circa 38 mila infatti i liberi professionisti che hanno cessato l'attività. Nel terzo trimestre 2021 350mila occupati in meno, di cui la maggior parte donne.
- dopo un decennio di crescita sostenuta, il settore delle professioni ha registrato una contrazione del 2,7% tra il 2019 e il 2020.
- nel 2020 si è registrata una costante contrazione dei redditi. Il reddito annuo medio dei professionisti iscritti alla Gestione separata dell'Inps, secondo gli ultimi dati disponibili è passato da 25.600 euro del 2019 a 24.100 euro del 2020, con una diminuzione del 5,7 per cento che negli anni a seguire è aumentato vertiginosamente.

Il decreto odierno riproduce in massima parte gli interventi già declinati dai precedenti provvedimenti, e dobbiamo constatare che i liberi professionisti e i lavoratori autonomi continuano ad essere tenuti ai margini dalle politiche di



sostegno, esclusi dai meccanismi di ristoro a “fondo perduto” destinati ad imprese, artigiani e commercianti.

Proporremo 5 temi su cui sarà necessario porre attenzione:

1. Semplificazione
 - 1.1. Riforma codici ateco
2. Welfare
 - 2.1. Malattia del professionista
 - 2.2. Malattia del professionista per Covid 19
 - 2.3. Voucher babysitting
 - 2.4. Esonero contributivo (0,8%) per lavoratori autonomi
3. Rilancio del sistema professionale associativo italiano a costo zero
 - 3.1 Riduzioni adempimenti tributari
 - 3.2 Fondi interprofessionali per professionisti
 - 3.3 Sportelli per il lavoro autonomo presso cpi

1) Semplificazione

1.1. Riforma dei codici ateco

Dobbiamo rilevare nel provvedimento all’esame una incomprensibile riesumazione del criterio selettivo dei codici Ateco, che ha dimostrato tutta la sua fallacità nei precedenti provvedimenti e che ci sembrava ormai superato.

Un criterio che si fonda sul miope automatismo tra obbligo di sospensione dell’attività e indennizzo economico, determinando ingiustizie e squilibri soprattutto perché il parametro di riferimento è obsoleto e non rappresentativo della complessa realtà professionale italiana.

Esso, infatti, rappresenta la mera superficie della realtà produttiva, ignorando la fitta trama del nostro tessuto economico costituita da tutti quei lavoratori che sono stati, anche indirettamente, colpiti da una drastica riduzione dei redditi in conseguenza della contrazione del sistema produttivo e dei servizi.

Questo per evidenziare che, quando ci si appresta a disporre forme di sostegno, legate ad una situazione emergenziale, lo sguardo dovrebbe essere volto al mercato professionale nella sua globalità: molte attività stanno subendo drasticamente gli



effetti della pandemia e rischiano la chiusura, per non avendo avuto l'attività chiusa da norma.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la chiusura di un ristorante comporta anche l'impossibilità di lavorare per l'enotecario o per il sommelier, la chiusura o il blocco o le limitazioni delle attività convegnistiche impedisce l'attività di interpreti e traduttori, lo stallo del turismo danneggia anche tutti quei professionisti che direttamente o indirettamente erogano servizi legati al patrimonio naturale e culturale. Questo decreto con il mero riferimento ai codici ateco, ignora praticamente tutto l'indotto che ruota intorno ai settori direttamente colpiti, migliaia di professionisti che, seppur tecnicamente aperti, nella pratica sono impossibilitati a lavorare e che, pur essendo un asse centrale del mercato produttivo, vengono considerati come una componente secondaria.

Proposte:

- Eliminazione del riferimento ai codici ateco per erogare sostegni
- Delega per la revisione dei codici ateco

Proposta eliminazione del riferimento ai codici ateco per erogare sostegni:

È fondamentale intervenire immediatamente per erogare nuovi aiuti legati al calo di fatturato (2021 su 2019 e trimestre 2022 su trimestre 2021) e non a criteri standardizzati che poco o nulla rappresentano la realtà. Per scongiurare ulteriori chiusure è necessario allargare l'accesso ai sostegni anche a professionisti e microimprese che hanno subito un calo di fatturato in conseguenza della permanenza dello stato di emergenza economica e sanitaria e al blocco di alcune attività.

Proposta riforma strutturale dei codici Ateco.

La classificazione delle attività economiche attraverso i codici ateco è ancora un punto di riferimento per i comportamenti economici e, conseguentemente, anche gli adempimenti fiscali dei professionisti, alla possibilità di veder identificata la propria attività e poter accedere anche ad appalti pubblici. La realtà economica è, però, in perenne cambiamento e, quindi, qualsiasi classificazione tende, naturalmente, ad invecchiare per il mero trascorrere del tempo. Oggi per molti professionisti risulta particolarmente difficile identificare il codice Ateco relativo



alla propria attività sia perché la classificazione, per la sua rigidità, non si è nel tempo adeguata al cambiamento del mercato che ha visto scomparire alcune professioni e nascerne nuove di cui non esiste nessun codice né nessuna speranza di inserimento; sia perché la classificazione è così variegata che diventa un lavoro arduo identificare esattamente il codice che rispecchi l'attività effettivamente esercitata. In molti casi, pertanto, si applicano i codici per analogia.

Le conseguenze dell'attuale classificazione ha escluso molti professionisti dall'accesso ai fondi perduti e alle forme di sostegno previste per fronteggiare l'emergenza, ma anche nella normalità abbiamo raccolto un'enorme riduzione delle possibilità per i nostri professionisti al punto da minacciare l'alternazione della concorrenza (l'assenza di codici ateco per specifiche professioni ha impedito a professionisti di candidarsi per incarichi facilitando professionalità simili con codice ateco di riferimento).

La proposta: delega al Ministero dello Sviluppo economico di istituire un tavolo interministeriale con il compito di rivedere i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per "macro aree produttive".

2) Welfare

2.1 Malattia del professionista sospensione adempimenti

Con la legge di Bilancio, dal 1 gennaio solo i professionisti iscritti ad un ordine professionale, titolari di partita Iva vedono sospesi i loro adempimenti tributari non solo in caso di Covid ma anche di infortunio grave (avvenuto dentro o fuori dal luogo di lavoro) o di normale malattia. In maniera del tutto irragionevole e discriminatoria solo i lavoratori autonomi che sono iscritti ad un albo professionale che rimangono a casa in malattia o che sono ricoverati per una patologia in corso, per accertamenti, per un intervento chirurgico o per un infortunio grave e che hanno un'inabilità temporanea di più di tre giorni sono momentaneamente esonerati da ogni responsabilità legata ad adempimenti obbligatori (fiscali previdenziali etc.) e, quindi, non sono sanzionabili. I professionisti non iscritti ad ordini professionali che si ammalano di Covid o che a causa dell'isolamento precauzionale o per qualsiasi altra malattia non sono nella condizione di rispettare i termini per gli adempimenti fiscali, previdenziali o assistenziali oggi si trovano di



fronte al rischio di essere considerati inadempienti; i professionisti intermediari, quali ad esempio i tributaristi o gli operatori di pratiche amministrative, rischiano di esserlo sia nei confronti della P.a. sia nei confronti del proprio cliente, senza avere alcuna responsabilità. Nonostante la legge 4/2013 riconosca l'esistenza e la dignità di professionisti non iscritti in ordine, albi o collegi, nella legge di Bilancio si dispone in favore solo di determinate categorie, come se malattia o infortunio riguardassero solo taluni soggetti e non l'intero mondo professionale.

Proposta: estendere le previsioni a tutti i professionisti, a prescindere dall'iscrizione o meno ad un albo o ordine professionale.

2.2 Malattia del professionista per COVID 19

Il lavoratore autonomo che contrae il Covid è costretto a sospendere la propria attività sia in caso di degenza ospedaliera che in caso di quarantena domiciliare preventiva, poiché non è sempre possibile il lavoro da remoto. Per il lavoratore autonomo, allo stato, non vi è alcuna norma che consideri il contagio da covid uno stato di malattia e preveda un idoneo corrispettivo, quindi il costo di restrizioni o sospensione dell'attività per malattia è a carico totalmente del lavoratore, nonostante sia il lavoratore che paga la più alta aliquota totalmente a suo carico.

Proposta

- A. si propone, pertanto, di riconoscere ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS che hanno contratto il Covid, l'indennità di malattia di almeno 21 giorni, in modo da rendere equo anche il trattamento del lavoratore autonomo colpito dal Covid 19.
- B. Ed inoltre equiparare pertanto alla degenza ospedaliera i periodi di malattia conseguenti a contagio da COVID che comporti una inabilità lavorativa temporanea del 100%.

2.3 Voucher baby sitting per genitori lavoratori autonomi

Molti genitori si trovano ad affrontare le difficoltà quotidiane di conciliazione della vita familiare, con i figli in quarantena fiduciaria e conseguente erogazione della Dad. Questo comporta una complessa e a tratti impossibile conciliazione tra l'assistenza al minore e l'erogazione della propria attività lavorativa. Se per il lavoratore dipendente sono stati approntati strumenti di tutela e protezione, come



lo Smart working, il genitore libero professionista si trova totalmente sprovvisto di sostegni e supporti.

Soprattutto le madri lavoratrici sono quelle a pagare il prezzo più pesante per un sistema disfunzionale generato da norme confuse e poco efficaci.

Proposta: Occorre ripensare a forme di supporto alla genitorialità che tengano conto della specificità delle esigenze. I voucher per i servizi di baby-sitting, possono essere uno strumento utile purché concretamente fruibile. Al contrario un congedo parentale, pertanto non previsto, andrebbe a pesare solo sulle donne e sarebbe per il lavoratore una perdita di lavoro presente e futuro, il lavoratore autonomo se si fa sostituire perde il cliente.

2.4. Esonero contributivo lavoratori autonomi

L' art. 1 comma 121 della Legge di Bilancio ha disposto un esonero contributivo (pari allo 0,8%), che riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti applicabile per il solo 2022, a vantaggio di tutti i dipendenti del pubblico e del privato che percepiscono una busta paga non superiore a 2.692 euro lordi al mese.

Anche in questo caso dobbiamo evidenziare la disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e autonomi come se quest'ultimi non avessero necessità di un sostegno, anche sotto forma di decontribuzione, tra l'altro pagando da soli l'intera contribuzione INPS Gestione separata.

Proposta: allargamento della platea dei potenziali fruitori dell'esonero contributivo dell'0,8% anche ai lavoratori autonomi.

3) Rilancio

3.1 Riduzione adempimenti tributari

A parità di gettito si considera fondamentale provvedere ad una decisa riduzione degli adempimenti tributari attualmente posti a carico dei contribuenti con reddito di impresa o professionale non soggetti al regime di vantaggio a forfait. Talune incombenze dichiarative o comunicative risultano infatti eccessive in relazione alle attuali modalità telematiche con le quali il contribuente fornisce all'Amministrazione Finanziaria molteplici informazioni di natura fiscale (leggasi fatturazione elettronica/certificazioni uniche).



Proposta: Si propone una radicale revisione di tutti gli attuali modelli dichiarativi finalizzata alla effettiva e puntuale riduzione delle informazioni richieste al fine di rendere più tempestive e puntuali le determinazioni delle imposte dovute e quindi permettere con maggiore facilità la gestione economica e previsionale dei flussi per tutte le categorie di contribuenti.

3.2 Fondi interprofessionali per i professionisti

Attualmente i liberi professionisti non hanno diritto ad accedere ai fondi interprofessionali per finanziare la loro formazione. Occorre allargare l'accesso a tali fondi anche ai professionisti e non solo ai loro dipendenti, prevedendo la destinazione dello 0,30 all'interno del contributo previdenziale. Il professionista oggi si autofinanzia la propria formazione e il proprio aggiornamento, che sono gli unici strumenti per rimanere sul mercato. Nell'attuale situazione emergenziale, ma ancora di più negli anni a venire in cui si dovranno ammortizzare i danni dell'immobilità professionale, l'accesso ai fondi interprofessionali consentirebbe al professionista di adattarsi ad un mondo del lavoro mutato, di innovarsi e diventare più competitivo.

La proposta non prevede lo stanziamento di nuove risorse, ma l'utilizzo più efficace di quelle esistenti.

Proposta: Per i professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, destinazione dello 0,30 del contributo previdenziale a fondi interprofessionali per finanziare la loro formazione.

3.3 Sportelli per il lavoro autonomo presso cpi

Una delle importanti previsioni contenute nel Job Act del lavoro Autonomo per promuovere le libere professioni come opportunità occupazionali è l'istituzione ALL'ART.10 (Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione) di sportelli per il lavoro autonomo all'interno dei CPI. Nell'ottica del legislatore, avrebbero dovuto essere il punto di contatto del lavoratore autonomo con il mercato professionale: mirando a incrociare domanda e offerta di lavoro, fornendo informazioni ai liberi professionisti



CoLAP

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

per l'avvio di nuove start up e per l'accesso a commesse e appalti pubblici, individuando opportunità di credito e agevolazioni pubbliche.

La norma prevede, altresì, la possibilità di sottoscrivere convenzioni con le associazioni professionali più rappresentative proprio per garantire un apporto di conoscenza fondamentale per costruire un efficace sistema di servizi personalizzati disegnato sulle reali esigenze degli autonomi. Le associazioni professionali ai sensi della Legge 4/2013 sono le detentrici del know how professionale, delle possibilità occupazionali e delle innovazioni legate alle professioni.

In un'ottica di revisione della struttura e del funzionamento dei centri per l'impiego, come luoghi di incontro della domanda ed offerta di lavoro professionale, la sinergia con le associazioni presenti sul territorio diventa fondamentale per dare contenuto e prospettiva a tale azione.

In un momento di totale incertezza e sfiducia nel futuro del mondo professionale, gli sportelli diverrebbero un luogo di supporto e sostegno fondamentali alla riqualificazione e riorganizzazione del lavoro autonomo. È pertanto necessario, ed oggi più che mai, urgente, dare concreta attuazione alla norma, per rispondere ad esigenze reali dei professionisti e del mercato.

Proposta: Attivazione degli sportelli per il lavoro autonomo all'interno dei Centri per l'impiego, come previsto dalla legge 81/2017, tramite convenzioni non onerose con le forme aggregative iscritte all'elenco del MISE ai sensi della legge 4/2013